

Roberto **GAROFOLI**

CODICE PENALE

e delle

LEGGI PENALI SPECIALI

ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA

Edizione aggiornata al
D.Lgs. Cartabia in vigore dal 30 dicembre 2022
e al
D.L. 31 ottobre 2022, n. 162

XV edizione

Edizione a cura di
Luca **DELLA RAGIONE**

con il coordinamento di Pierluigi **ZARRA**

 **Neldiritto
Editore**

raddoppio, una energica compressione dei termini prescrizionali. ■ *Corte Cost., 30 maggio 2018, n. 112*

■ 10. Disastro.

Ai fini della configurabilità del **delitto di crollo colposo** è necessario che il crollo della costruzione inteso quale **caduta violenta e improvvisa della stessa, senza che sia necessariamente richiesta la disintegrazione delle strutture essenziali** – assuma la fisionomia del **disastro**, cioè di un avvenimento di tale gravità e complessità **da porre in concreto pericolo la vita e l'incolumità delle persone**, indeterminatamente considerate, in conseguenza della diffusività degli effetti dannosi nello spazio circostante.

■ *Cass., sez. IV, 15 giugno 2021, n. 35840*

In tema di disastro innominato colposo, il disastro è integrato da un **avvenimento, sotto il profilo naturalistico, grave e complesso - ma non necessariamente eclatante,**

immane ed eccezionale per dimensioni – e, sotto il profilo dell'offensività, **idoneo a mettere in concreto pericolo, secondo una valutazione "ex ante", la vita o l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone, anche qualora tale pericolo possa essere escluso secondo una valutazione "ex post" in ragione degli interventi di urgenza e di ripristino eseguiti nell'immediatezza del fatto.** (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che - in una fattispecie di crollo del manto stradale con conseguente apertura di una voragine di 12 metri di profondità e di ampiezza di 6 metri per 3, nel centro di Milano - aveva escluso la configurabilità del disastro colposo sia in ragione dei profili dimensionali dell'evento disastroso, sia per la ritenuta mancanza di un pericolo concreto per la pubblica incolumità, alla luce dell'avvenuta messa in sicurezza della zona nell'immediatezza del crollo). ■ *Cass., 15 giugno 2021, n. 35840*

Art. 434 bis **Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica** (1)

L'invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica consiste nell'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica.

Chiunque organizza o promuove l'invasione di cui al primo comma è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000.

Per il solo fatto di partecipare all'invasione la pena è diminuita.

È sempre ordinata la confisca ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalità dell'occupazione.

(1) Articolo inserito dall'art. 5 D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, non ancora convertito in legge, recante "Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali".

Art. 435 **Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti** (1)

Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servano alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con la reclusione da uno a cinque anni [678, 679].

(1) Le pene stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione ai sensi di quanto disposto dall'art. 71, comma 1, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - che ha sostituito l'art. 7, comma 1, l. 31 maggio 1965, n. 575 -, come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), del D.L. 18 febbraio 2015 n. 7, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2015, n. 43 e successivamente dall'articolo 23, comma 1, della Legge 17 ottobre 2017, n. 161, secondo cui "1. Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 336, 338, 353, 377, terzo comma, 378, 379, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 424, 435, 513-bis, 575, 600, 601, 602, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640-bis, 648-bis, 648-ter, del codice penale, nonché per i delitti commessi con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies del codice penale, sono aumentate da un terzo alla metà e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. 2. In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al comma 1, per i quali è consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza. 3. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva".

SOMMARIO ■ 1. Elemento oggettivo. ■ 2. Consumazione. ■ 3. Rapporto con altri reati. ■ 4. Casistica.

■ 1. Elemento oggettivo.

Sussiste il pericolo, in relazione al quale è predisposta la sanzione penale prevista dall'art. 435 c.p., nel solo fatto di detenere materie esplodenti al fine di attentare alla pubblica incolumità. ■ *Cass., 4 dicembre 1972, n. 2326*

■ 2. Consumazione.

Il reato di cui all'art. 435 c.p. si perfeziona con la **detenzione dell'esplosivo** e per la sua consumazione la legge non esige che il fine di attentare alla pubblica incolumità sia realizzato, ma soltanto che la detenzione dell'esplosivo sia qualificata da tal fine (dolo specifico). Anche se detto fine non sia raggiunto, pertanto, si tratta di reato consumato e non solo tentato, onde non è applicabile il precetto di cui al

terzo comma dell'art. 56 c.p. che riguarda esclusivamente il reato tentato. ■ *Cass.*, 13 maggio 1968, n. 831

■ 3. Rapporto con altri reati.

I reati previsti dagli artt. 305 e 435 c.p. costituiscono ipotesi criminose essenzialmente differenziate dalla diversità di oggetto giuridico, cui non si adatta il meccanismo della progressione o dello assorbimento. Ne consegue che, mancando una espressa disposizione che stabilisca la consunzione della fattispecie minore (art. 435 c.p.) in quella maggiore (art. 305 c.p.), tra di esse può sussistere **concorso di reati**. ■ *Cass.*, 27 novembre 1968, n. 1569

Per la realizzazione dei delitti previsti dagli artt. 431-435 c.p. non è necessaria la produzione di un effettivo danneggiamento in quanto questo rileva soltanto come elemento di dolo specifico o come condizione di punibilità (pericolo dell'evento) o è addirittura estraneo ai requisiti essenziali o eventuali del reato. Pertanto, ove alla commissione degli atti integrativi di un delitto contro la pubblica incolumità sia conseguito un danneggiamento, ricorre l'ipotesi del **concorso formale di reato e non quello dell'assorbimento previsto dall'art. 84 c.p.** ■ *Cass.*, 27 novembre 1968, n. 1569

Il delitto previsto dall'art. 435 c.p., ove non integri una detenzione al solo fine specifico di commettere reati contro la pubblica incolumità, ma rilevi altresì nell'agente la consapevolezza che con quei reati avranno esecuzione i progetti di un sodalizio delinquenziale di cui si fa parte e che volutamente si approvano e si eseguono (violazione degli artt. 241 o 283 c.p.), concorre sia con il delitto di **conspirazione** che con quelli di **attentato all'integrità dello Stato o alla Costituzione**. ■ *Cass.*, 27 novembre 1968, n. 1569

■ 4. Casistica.

La **nitrocellulosa**, che a causa dei suoi elementi è da classificare tra le materie, solide infiammabili, non rientra tra le materie esplodenti classificate nel regolamento per l'esecuzione del t.u.l.p.s., approvato con r.d. 6 maggio 1940 n. 635, giacché, come è dato desumere dall'art. 435 c.p., il gruppo delle materie infiammabili non si inserisce nella più ampia categoria delle materie esplodenti ma ad essa si contrappone. La nitrocellulosa, dunque, che, non abbia le caratteristiche indicate nel citato regolamento di esecuzione, rimane fuori del campo di applicazione della normativa infortunistica. ■ *Cass.*, 16 marzo 1981, n. 3313

Art. 436 Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni ⁽¹⁾

Chiunque, in occasione di un incendio, di una inondazione, di una sommersione, di un naufragio, o di un altro disastro o pubblico infortunio, sottrae, occulta o rende inservibili materiali, apparecchi o altri mezzi destinati all'estinzione dell'incendio o all'opera di difesa, di salvataggio o di soccorso, ovvero in qualsiasi modo impedisce, od ostacola, che l'incendio sia estinto, o che sia prestata opera di difesa o di assistenza, è punito con la reclusione da due a sette anni [451].

⁽¹⁾ V. anche all'art. 4, co. 1, lettera d), d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 artt. 307, 404, c.p. 1889.

Art. 437 Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro

Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni [449, 451].

SOMMARIO ■ 1. Questioni di legittimità costituzionale. ■ 2. Bene-interesse protetto. ■ 3. Soggetto attivo e delega di funzioni. ■ 4. La condotta rilevante. ■ 4.1. Condotta del lavoratore idonea ad escludere la responsabilità del datore. ■ 4.2. La rilevanza del pericolo. ■ 4.3. I concetti di "rimozione", "disastro" ed "infortunio". ■ 4.4. La "malattia-infortunio". ■ 5. Elemento soggettivo. ■ 6. Circostanze aggravanti. ■ 7. Consumazione. ■ 8. Rapporto con altri reati. ■ 9. Casistica. ■ 10. Profili processuali. ■ 11. Prescrizione.

■ 1. Questioni di legittimità costituzionale.

È manifestamente inammissibile, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 437 c.p. sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 cost., nella parte in cui, configurando il reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, non prevede cautele contro il rischio di malattie professionali. Esula, infatti, dai poteri della Corte emettere una pronuncia dalla quale scaturirebbe una nuova fattispecie penale, la cui previsione è invece riservata al legislatore in forza del fondamentale precetto dell'art. 25 Cost. ■ *Corte Cost.*, 24 luglio 1983, n. 232

■ 2. Bene-interesse protetto.

Il reato di cui all'art. 437, comma 1, c.p., ove la condotta consista nell'omissione di cautele contro infortuni sul lavoro, ha natura permanente sicché, nel caso in cui l'imputazione indichi il "tempus commissi delicti" con l'indicazione della data della cessazione della condotta illecita, il termine di prescrizione decorre da tale data, e non da quella di emissione della sentenza di primo grado, ferma la necessità di verificare se la permanenza sia cessata in epoca anteriore perché il dispositivo omesso sia stato collocato o non più utilmente collocabile ovvero, trattandosi di reato proprio, perché sia stata dismessa la posizione di garanzia. ■ *Cass.*, Sez. IV, 04 febbraio 2020, n. 7564

Il reato di cui all'art. 437 c.p. ha natura plurioffensiva in quanto **tutela non solo l'incolumità pubblica, ma anche l'incolumità dei singoli lavoratori**, conseguendone che anche questi ultimi possono costituirsi parte civile, potendosi infatti astrattamente ipotizzare un danno morale risarcibile facente capo a singoli lavoratori. ■ *Cass.*, 12 luglio 2012, n. 41184

Il bene giuridico tutelato dalla fattispecie di cui all'art. 437 c.p. concerne anche **la sicurezza sul lavoro di una**

comunità ristretta di lavoratori o di singoli lavoratori, in quanto tale disposizione incrimina espressamente la rimozione o l'omissione dolosa di cautele destinate a prevenire infortuni sul lavoro, i quali riguardano di solito singoli soggetti e non indistinte collettività di persone. ■ *Cass.*, 21 febbraio 2007, n. 12464

Il delitto di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro è un delitto avente ad oggetto la tutela del **bene giuridico della pubblica incolumità** che può essere sottoposto a pericolo dalla mancata attuazione di obblighi su impianti e apparecchiature, destinati a prevenire disastri e infortuni. ■ *Cass.*, 14 giugno 2006 n. 20370

Si verifica attentato alla pubblica incolumità nello specifico ambiente di lavoro - oggetto e *ratio* dell'art. 437 c.p. - allorché la realizzazione della condotta descritta in detta norma sia tale da porre in pericolo non già un'indefinita massa di persone estranee all'ambiente di lavoro, ma unicamente le persone che si trovano sul posto di lavoro. ■ *Cass.*, 13 dicembre 1994, n. 2181

L'interesse tutelato dalla norma di cui all'art. 437 c.p. (rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro) è quello della **pubblica incolumità**, sempre ricorrente qualora dal comportamento dell'agente, attivo od omissivo che sia, possa derivare un infortunio o a un disastro. Pertanto ai fini della configurabilità del delitto, **tra gli infortuni rientrano le "malattie-infortunio"**, intendendosi per tali la sindrome morbosa imputabile all'azione lesiva di agenti diversi da quelli meccanico-fisici, purché insorte in esecuzione di lavoro. Esse rientrano tra quelle professionali in senso lato, ma non le esauriscono, mentre nelle malattie professionali in senso stretto rientrano tutte quelle manifestazioni morbose contratte nell'esercizio e a causa di lavoro, ma che non siano prodotte da agenti esterni. Rientra pertanto nella previsione normativa dell'art. 437 c.p. la condotta di chi ometta di collocare in ambiente lavorativo impianti di aspirazione idonei ad impedire che agenti esterni chimici "aggreddiscano" il fisico di chi sia ad essi esposto. ■ *Cass.*, 9 luglio 1990, n. 12367

Per verificarsi l'ipotesi delittuosa descritta dall'art. 437 c.p. è necessario che l'omissione, la rimozione o il danneggiamento dolosi degli impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire infortuni sul lavoro si inserisca in un contesto imprenditoriale nel quale la mancanza o l'inefficienza di quei presidi antinfortunistici abbia l'attitudine, almeno astratta, anche se non abbisognevole di concreta verifica, a pregiudicare **l'integrità fisica di una collettività lavorativa**, intesa come un numero di lavoratori (o comunque di persone gravitanti attorno all'ambiente di lavoro) sufficiente - secondo l'apprezzamento del giudice di merito - a realizzare la condizione di una indeterminata estensione del pericolo, senza di che mancherebbe in radice la possibilità di un'offesa al bene giuridico tutelato. ■ *Cass.*, 4 maggio 1989, n. 10812

■ 3. Soggetto attivo e delega di funzioni.

Nelle imprese di grandi dimensioni, il soggetto che assume su di sé, in via immediata e diretta, la posizione di garanzia con riferimento all'osservanza della normativa di sicurezza non può automaticamente individuarsi in colui o in coloro che occupano la posizione di vertice, occorrendo un puntuale accertamento, in concreto, dell'effettiva situazione della gerarchia delle responsabilità all'interno dell'apparato strutturale dell'impresa, così da verificare l'eventuale predisposizione da parte del datore di lavoro di un adeguato organigramma dirigenziale ed esecutivo il cui corretto funzionamento esonera l'organo di vertice da responsabilità di livello intermedio e finale. Il datore di lavoro, in forza delle specifiche disposizioni previste dalla normativa antinfortunistica e da quella generale di cui all'articolo 2087 c.c., è il garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale del lavoratore, con la conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo gli viene addebitato ex art. 40 co. 2, c.p.. Pur a fronte di una delega di funzioni corretta ed efficace, il datore di lavoro

non può andare esente da responsabilità allorché le carenze nell'osservanza della disciplina antinfortunistica e, più in generale, nella materia della sicurezza, attengano a scelte di carattere generale della politica aziendale ovvero a carenze strutturali rispetto alle quali nessuna capacità di intervento può realisticamente attribuirsi al delegato alla sicurezza. ■ *Cass.*, 28 gennaio 2009, n. 4123

In materia di destinatari della normativa antinfortunistica il principio della delega può concettualmente trovare applicazione, sia pure con assoluto rigore nell'accertamento dei suoi presupposti, anche se trattasi di attività che coinvolgono non soltanto la prevenzione infortunistica, ma altresì l'integrità del territorio, l'incolumità fisica e gli interessi economici dei suoi abitanti. È però necessario che chi tale delega voglia far valere si sia astenuto da ogni ingerenza tecnica o comunque non sia venuto a conoscenza della inosservanza delle norme sia tecniche che giuridiche dettate per la sicurezza degli impianti. Inoltre, per il principio della esigibilità, che regola la imputabilità in materia di comportamenti colposi, perché un dirigente possa andare esente da responsabilità è necessario che le sue capacità tecniche e le cognizioni di fatto relative alla esistenza di una determinata situazione obiettiva di pericolo non rendano da lui attendibile e quindi da lui penalmente esigibile non determinato comportamento volto ad eliminare la predetta situazione. ■ *Cass.*, 23 maggio 1986, n. 1465

Il delitto contemplato dall'art. 437 c.p. è strutturato in **due ipotesi** di cui una consiste nell'omettere di collocare impianti, apparecchiature o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro. L'omissione riveste carattere delittuoso quando avviene da parte di **chi ha l'obbligo giuridico di collocare gli impianti apparecchi o segnali** (o da parte di chi avrebbe dovuto collocarli per incarico della persona giuridicamente obbligata) e quando si rinvergono la volontà cosciente e libera nonché la intenzione di violare il proprio obbligo giuridicamente imposto, essendo sufficiente al riguardo, la semplice consapevolezza della omissione e la rappresentazione del pericolo per la sicurezza dell'ambiente di lavoro. ■ *Cass.*, 27 settembre 1984, n. 9630

■ 4. La condotta rilevante.

Ai fini dell'integrazione del reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro è necessaria **l'astratta potenzialità della condotta a determinare una situazione di pericolo per una pluralità di persone** - ancorché numericamente e spazialmente determinata - trattandosi di delitto contro la pubblica incolumità, con la conseguenza che il reato non è configurabile laddove l'impianto o l'apparecchiatura, difettante delle cautele destinate a prevenire infortuni sul lavoro, non sia destinato all'utilizzazione contemporanea da parte di una pluralità di lavoratori o non sia idonea a sprigionare una forza dirompente in grado di coinvolgere numerose persone. ■ *Cass.*, 25 novembre 2020, n. 7939

Nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o idoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento. L'individuazione dei destinatari delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro va effettuata non in base a criteri astratti, ma avendo riguardo alle mansioni ed alle attività in concreto esercitate. ■ *Cass.*, 07 aprile 2009, n. 15009

In tema di infortuni sul lavoro **il titolare della posizione di garanzia ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici e del fatto che il lavoratore possa prestare la propria opera in condizioni di sicurezza, vigilando** altresì affinché le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui è prestata l'opera, essendo tale posizione di garanzia estesa anche al